

Diritto societario. Dopo il fallimento della proposta giudiziale

Mediazione delegata per le imprese

LE CONSEGUENZE

Nessuna soluzione di continuità tra i due momenti. Il giudice tuttavia verbalizza le posizioni delle parti

Marco Marinaro

«Anche il Tribunale delle imprese di Milano - per la prima volta - applica i nuovi strumenti conciliativi introdotti dalla nuova normativa del decreto "del fare". Le ragioni del contendere non sono note in quanto nell'ordinanza, resa all'esito dell'udienza del giorno 11 novembre 2013, non sono contenuti riferimenti approfonditi, ma emerge che la controversia è maturata nell'ambito di una impresa familiare. La pronuncia è di particolare interesse non soltanto perché promana dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale milanese, ma perché la stessa applica in via sequenziale dapprima la proposta giudiziale (non accettata) e poi la mediazione delegata. Si rileva come questo schema sia stato già applicato in numerose pronunce del Tribunale di Roma, ma nel caso di specie il giudice applica in sequenza immediata, senza concedere alcuno *spatium delibe-*

randi sulla proposta alle parti, le quali - presenti personalmente all'udienza - sono state chiamate a deliberare immediatamente sulla proposta conciliativa/transattiva formulata in quella sede dal giudice.

Il tribunale, che non esplicita la motivazione della proposta (che in base all'articolo 185-bis del Codice di procedura civile deve avere riguardo «alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto»), tenta la conciliazione «suggerendo alle parti la definizione della stessa con versamento da parte del convenuto dell'importo omnicomprendivo di euro 15.000,00 che si avvicina alla metà dell'importo richiesto da controparte».

Sulla base della proposta giudiziale, mentre il convenuto dichiara di essere «disponibile a chiudere la lite con tale versamento da parte sua», l'attore dichiara che tale soluzione «non è per lui accettabile».

A questo punto, il tribunale senza soluzione di continuità, «valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse anche all'odierna udienza» (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, Dlgs 28/2010, come modificato dalla

recente riforma), e ritenute l'utilità proprio sulla base degli elementi indicati, ha disposto il procedimento di mediazione stragiudiziale, da avviare entro quindici giorni, fissando la nuova udienza per il 25 marzo 2014.

L'ordinanza assume particolare interesse perché pone in rilievo rapporti d'impresa e relazioni familiari ritenendo che una lite insorta in quel contesto può ben essere risolta in sede conciliativa pur se la proposta inizialmente formulata ex officio non ha trovato accoglimento. E diviene tanto più interessante dal punto di vista teleologico la scelta del giudice di "suggerire" preliminarmente una soluzione, verbalizzando poi le diverse determinazioni volitive delle parti in ordine alla stessa.

Il legislatore con la recente riforma ha voluto affidare alla prudente gestione del giudice poteri volti ad individuare percorsi compositivi delle controversie pendenti sia in sede processuale (proposta giudiziale endoprocessuale) sia extraprocessuale (mediazione stragiudiziale) con un chiaro intento deflattivo e di pacificazione sociale. La via della conciliazione costituisce valore sociale primario ed i primi segnali della giurisprudenza lasciano intendere che i giudici hanno inteso percorrere la strada additata dal legislatore.

